

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDI ACCADEMICI TRIENNALI E BIENNALI DIPARTIMENTO DEGLI STRUMENTI AD ARCO E A CORDA

Art. 1 - Fonti normative

- **Legge n. 508 del 21 dicembre 1999** “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- **D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132** “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- **Decreto Ministeriale 8 gennaio 2004 prot. n. 1/AFAM/2004** “Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati”
- **D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212** “ Disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”
- **Decreto Ministeriale 27 aprile 2006 prot. n. 142** “Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici dei Conservatori di Musica”
- **Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 483** “Definizione dei nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica”
- **Statuto**
- **Regolamento didattico** Approvato dalla Direzione Generale Miur- Afam con Decreto n. 271 del 17/12/2010 ed Emanato con Decreto del Direttore n. 17 del 20 Dicembre 2010 (ai sensi dell’art .10 c. 2 del D.P.R. n. 212/2005)
- **Ordinamenti**

Art. 2 - Generalità e definizioni

Sono istituiti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, relativamente al **Dipartimento Strumenti ad Arco ed a Corda** i seguenti Corsi Accademici:

PRIMO LIVELLO - Durata Triennale –

- **VIOLINO – VIOLA – VIOLONCELLO- CONTRABASSO - CHITARRA**

SECONDO LIVELLO - Durata biennale –

- **VIOLINO – VIOLA – VIOLONCELLO- CONTRABASSO - CHITARRA**

La struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica dei predetti corsi è il **Dipartimento Strumenti ad Arco ed a Corda**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Corso", il Corso di Diploma Accademico di primo o secondo livello
- b) per "Diploma Accademico", il Diploma Accademico di primo o secondo livello;
- c) per "Istituto", l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta;
- d) per "Scuola", le scuole di VIOLINO – VIOLA – VIOLONCELLO- CONTRABASSO - CHITARRA
- e) per “Dipartimento”, il **Dipartimento Strumenti ad Arco ed a Corda**

Art. 3 - Obiettivi formativi

A. DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° Livello

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello, gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d'insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di sviluppare la capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell'udito e di memorizzazione e con l'acquisizione di specifiche conoscenze relative ai modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all'acquisizione di adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. Inoltre, con riferimento alla specificità dei singoli corsi, lo studente dovrà possedere adeguate competenze riferite all'ambito dell'improvvisazione. E' obiettivo formativo del corso anche l'acquisizione di adeguate competenze nel campo dell'informatica musicale nonché quelle relative ad una seconda lingua comunitaria.

B. DIPLOMA ACCADEMICO DI 2° Livello

Scopo del corso è quello di consentire agli studenti già in possesso del Diploma Vecchio ordinamento opp. del Diploma Accademico di 1° livello di proseguire e completare gli studi attraverso un ulteriore Biennio Specialistico. Il percorso formativo previsto ha l'obiettivo di assicurare una piena e completa preparazione strumentale di eccellenza, una competenza storico-analitica di base, una accurata consapevolezza critica garantendo un'adeguata padronanza di metodologie e tecniche entro un percorso rivolto all'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, che consentano di accedere al mondo del lavoro con una preparazione generale e specifica adeguata a svolgere con competenza e professionalità la maggior parte delle attività attinenti agli studi compiuti, in linea con gli standard europei.

Art. 4 – Prospettive occupazionali

I corsi accademici di 1° e 2° livello offrono allo studente possibilità di impiego nei seguenti ambiti:

- Strumentista solista
- Strumentista in gruppi da camera
- Strumentista in formazioni orchestrali da camera
- Concertismo

Art. 5 – Requisiti di accesso e criteri di ammissione

TRIENNIO ACCADEMICO DI 1° LIVELLO

1. Per essere ammessi ai Corsi occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per straordinari meriti possono essere ammessi studenti non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria purché venga conseguito prima degli esami finali per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello.
3. Il Corso è incompatibile con la frequenza di altri Corsi Accademici presso Istituzioni AFAM e/o Università fatte salve le disposizioni ministeriali in merito.

4. Il Corso è ad accesso con numero programmato stabilito dal Consiglio Accademico e sentito il parere del Dipartimento, in relazione alle disponibilità della Scuola.
5. L'ammissione al Corso è subordinata al superamento di uno specifico esame e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei.
6. L'esame di ammissione è finalizzato all'individuazione delle competenze tecnico-artistiche possedute dal candidato, con particolare riferimento alle tecniche specifiche di ciascun Corso.

BIENNIO ACCADEMICO DI 2° LIVELLO

1. Possono essere ammessi ai corsi:
 - A. coloro che siano in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.
 - B. coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.
 - C. coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente.
 - D. cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati. I predetti titoli devono essere coerenti con il corso prescelto.
2. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie
3. Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Triennio che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione di Febbraio, possono sostenere l'esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Vecchio Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello.
4. Nel caso che lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di diploma accademico di secondo livello a cui è iscritto con riserva.
5. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una "dichiarazione di valore in loco" dei propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 6 – Articolazione dei curricula

A. TRIENNIO ACCADEMICO DI 1° livello

1. Per perseguire gli obiettivi formativi previsti, sono attivati gli insegnamenti di cui agli ordinamenti approvati con Decreto Ministeriale n. 111 del 02 luglio 2010, secondo una adeguata ed idonea programmazione.
2. Parte della didattica prevista potrà essere erogata online, secondo la programmazione dell'Istituto delle attività e-learning, con le modalità previste dal "Regolamento per la formazione a distanza".

B. BIENNIO ACCADEMICO DI 2° livello

1. Per perseguire gli obiettivi formativi previsti, sono attivati gli insegnamenti di cui al D. M. 8 gennaio 2004 prot. n. 1/AFAM/2004 "Diploma di secondo livello nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati" in riferimento al quale sono stati elaborati i piani di studio approvati con Autorizzazione MIUR/AFAM n° 4155 del 10/09/2005.
2. Parte della didattica prevista potrà essere erogata online, secondo la programmazione dell'Istituto delle attività e-learning, con le modalità previste dal "Regolamento per la formazione a distanza".

Art. 7 – Disposizione sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza agli insegnamenti previsti dai Corsi è obbligatoria.
2. Per essere ammesso a sostenere gli esami, lo studente deve aver frequentato almeno l'80% della totalità delle attività formative.
3. L'assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo esame o verifica di idoneità.
4. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l'80% delle ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza con l'aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. Sono escluse da tale discrezionalità la disciplina caratterizzante principale e le discipline di musica di insieme, in ogni caso la frequenza non può essere inferiore al 50%, pertanto, gli studenti che superano tale soglia sono tenuti a ripetere la frequenza al corso nel successivo anno accademico.
5. Lo studente interessato è tenuto a produrre la documentazione attestante le difficoltà di frequenza al docente del corso. Il docente è tenuto a produrre una propria dichiarazione di sottoscrizione della richiesta dello studente.
6. L'accesso all'esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono subordinati all'attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare dalle firme di presenza apposte dallo studente nell'apposito registro.

Art. 8 - Fuori corso e ripetenza

1. Fermo restando quanto previsto all' art. 26 del Regolamento didattico, l' ammissione al 2° anno è subordinato al raggiungimento di almeno 25 CFA. Il mancato raggiungimento comporta la reinscrizione al 1° anno in qualità di studente ripetente.
2. L' ammissione al 3° anno è subordinato al raggiungimento di almeno 50 CFA. Il mancato raggiungimento comporta la reinscrizione al 2° anno in qualità di studente ripetente.
3. La ripetizione della frequenza di una disciplina sarà concessa previa autorizzazione del Consiglio Accademico, e secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Piani di studio

1. Lo studente è tenuto a presentare un piano di studio comprensivo delle attività formative obbligatorie e di quelle opzionali e a scelta.
2. La presentazione da parte degli studenti dei rispettivi piani di studio ha luogo entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. Il piano di studi può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche al precedente.
4. Ha valore l'ultimo piano di studi approvato.
5. Il piano degli studi è approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 10 – Prova finale

1. Il Diploma Accademico è conferito previo superamento della prova finale.
2. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi:
 - 180 CFA per il Diploma Accademico di 1° livello
 - 120 CFA per il Diploma Accademico di 2° livello
3. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Essa è di norma costituita da una parte interpretativa - esecutiva svolta

nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico - scientifico in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi redatto con le modalità previste negli Orientamenti per la prova finale.

4. La parte interpretativa-esecutiva consiste nell'esecuzione di un programma da concerto della durata di 40 - 60 minuti circa, concordato con il docente di Prassi esecutive e repertori.

Art. 11– Entrata in vigore e validità del regolamento

1. Il presente Regolamento sarà emanato con decreto del Direttore ha validità triennale.
2. Con una periodicità non superiore a tre anni il Consiglio Accademico realizza una revisione del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento didattico generale dell'Istituto.